

Provvedimento di non autorizzazione a risiedere in un comune diverso da quello sede del proprio ufficio.

(Delibera del 24 settembre 2014)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 24 settembre 2014, ha adottato la seguente delibera:

“Premesso:

che, con provvedimento in data 3 giugno 2014, il Presidente del Tribunale di ..., su conforme parere del Consiglio giudiziario di ... in data 12 maggio 2014, ha respinto la richiesta di autorizzazione a risiedere in un Comune al di fuori della circoscrizione del Tribunale di ..., avanzata dal dott. ..., Presidente di Sezione presso quel Tribunale, assumendo che il limitato parco auto a disposizione dell'ufficio non permette l'accompagnamento quotidiano con auto blindata previsto dal regime di protezione (di terzo livello) cui è sottoposto il magistrato richiedente.

Avverso il provvedimento in questione, il dott. ... ha presentato reclamo al C.S.M., ai sensi del Capo 5 della nuova circolare sull'obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio n. 12091 del 19 maggio 2010, con richiesta di essere autorizzato a risiedere in ..., fuori dal luogo in cui ha sede il proprio ufficio.

Il dott. ... censura il predetto provvedimento del Presidente del Tribunale per le seguenti ragioni: 1) carenza di motivazione per omessa valutazione degli elementi richiamati dalla circolare in materia; 2) la breve distanza chilometrica tra il luogo di residenza effettiva dello stesso e della famiglia (...) e la sede di servizio (...); 3) il regime di protezione disposto dal Comitato Provinciale di Sicurezza nei confronti del reclamante non determina alcun onere a carico del Tribunale di ..., in quanto l'autovettura ed il conducente sono resi disponibili dal Ministero della giustizia, ovvero - in caso di verificata impossibilità e previa valutazione del Prefetto - dalla forza di polizia che ha in carico il servizio.

Tanto premesso,

osserva

La citata circolare sull'obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio prevede quanto segue:

“Capo 1 (Obbligo di residenza) I magistrati hanno l'obbligo di risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui sono stabilmente destinati, salva diversa autorizzazione concessa dagli organi individuati nel successivo art. 3, ai sensi delle disposizioni della presente circolare. L'obbligo di residenza è osservato quando il magistrato dimora abitualmente nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è stabilmente destinato, anche in assenza di corrispondenti annotazioni nei registri anagrafici comunali. Il luogo ove ha sede l'ufficio si identifica, per i magistrati stabilmente destinati ad una sezione distaccata di tribunale o di corte di appello o agli uffici di procura generale presso una sezione distaccata di corte di appello, nel Comune in cui è ubicata la sezione distaccata di tribunale o di corte di appello, e, per i magistrati distrettuali giudicanti e requirenti, nel Comune in cui è ubicata la corte di appello. I magistrati comunicano l'indirizzo della loro dimora abituale al dirigente dell'ufficio giudiziario cui sono stabilmente destinati. L'applicazione distrettuale o extradistrettuale ad altro ufficio non comporta mutamento del luogo in cui il magistrato ha l'obbligo di risiedere. La presente circolare non si applica ai magistrati collocati fuori ruolo.

Capo 2 (Autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio) L'autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio è rilasciata quando vi siano rilevanti ragioni e non risultino pericoli di pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità. A tal fine debbono essere valutate le esigenze personali e familiari, le concrete difficoltà a trovare un'adeguata sistemazione nella sede di ufficio, l'effettiva residenza della famiglia del magistrato, le distanze chilometriche ed i collegamenti tra la sede di residenza e quella di ufficio, l'eventuale possesso di mezzi propri di locomozione, il tempo effettivamente occorrente per raggiungere

l'ufficio giudiziario, la sussistenza di ragioni di sicurezza personale per il magistrato, nonché le funzioni assegnate al magistrato, e in particolare quelle di dirigenza di un ufficio o quelle che comunque impongono un'immediata presenza in sede".

Ciò posto, giova osservare che il reclamo proposto dal dott. ..., avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di ..., merita accoglimento, attesa, da un lato, la circostanza che il magistrato, pur risultando anagraficamente residente in ..., è di fatto domiciliato con l'intera famiglia in ... , e, dall'altro lato, l'inesistenza "*di pericoli di pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità*" con il mantenimento della residenza nella residenza di famiglia alla luce della contenuta distanza chilometrica e della velocità dei collegamenti in essere tra la sede di residenza familiare e quella di ufficio.

Non costituisce, infine, motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione la circostanza che il magistrato sia sottoposto ad un regime di protezione di terzo livello, in quanto l'organizzazione del regime di protezione non è di competenza dell'ufficio di appartenenza.

Si ritiene dunque che il reclamo possa essere accolto alla luce delle considerazioni sopra espresse, non adeguatamente contrastate dal precedente parere del Consiglio giudiziario di ... in data 12 maggio 2014, secondo cui l'autorizzazione in parola non poteva essere rilasciata, atteso che il magistrato "*è destinatario di provvedimento di protezione di terzo livello, che non può essere assicurata dall'ufficio presso il domicilio per cui è istanza, per carenza di mezzi*".

Sulla base di tali considerazioni,

delibera

di accogliere il reclamo proposto dal dott. ... avverso il provvedimento in data 15 aprile 2014 del Presidente del Tribunale di ... e, per l'effetto, di autorizzare il predetto reclamante a risiedere in ..., fermo restando l'obbligo dello stesso di assicurare la piena regolarità del servizio".